Repertorio n° 8036 Rogito n° 2375

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE PROV.ARTIGIANI DI ANCONA E DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

Registrato ad Ancona il 11-11-1947 al N. 763 Vol. 127 esatte L. 200
IL PROC. SUP.
F.to: De Marco

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoquarantasette ed il giorno dieci del mese di Novembre.----------

10 NOVEMBRE 1947

In Ancona, presso l'Unione Prov. Artigiani Viale Vittoria 9.- ----------

Avanti a me dott. Franco Ricci Notaio con residenza in Ancona ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta Città;----------

Si sono costituiti i Signori:----------

AGORDATI TIMOLEONTE fu Ferruccio nato a Monsanvito;----------

ACCORONI FERNANDO fu Nazzareno nato in Ancona;

GANGEMI MICHELE fu Giuseppe nato in Catania;

FIGINI EDMONDO fu Giuseppe nato ad Ostra;-----

MARINELLI EMILIO fu Eugenio nato in Ancona;---

MAGGINI ALDO fu Celeste nato ad Ancona;-------

ERCOLI ORLANDO fu Riccardo nato a Montesicuro;

GARDINI POLLUCE fu Roberto Mentore nato in Ancona;

MARCHESINI MARIO fu Gaetano nato in Ancona;---

Tutti domiciliati in Ancona, artigiani.-------

Persone della cui identità personale io Notaio

Foglio 1°

sono personalmente certo che mi richiedono di ricevere il presente atto aggiungendo altresì di voler rinunciare d'accordo tra loro e con me Notaio alla assistenza dei testimoni.----------

Quindi i Signori costituiti, nella loro qualità di Presidenti delle varie categorie di mestieri, premettono:----------

-che fin dal 28 maggio 1945, come risulta dal relativo verbale veniva costituita in Ancona l'Unione Provinciale Artigiani e la Federazione Regionale delle Marche ed in data 30 giugno 1945 veniva approvato lo Statuto relativo, Unione Provinciale e Federazione Regionale che da tale epoca funziona regolarmente e svolge la sua attività, che aderì in un primo momento alla Confederazione Generale dell'artigianato Italiano e che a seguito di Congresso Nazionale avvenuto a Roma il 5 - 10 Dicembre 1946, ha aderito alla costituita confederazione Nazionale dell'Artigianato;

-che non essendosi però fino ad ora provveduto a stipulare il regolare atto pubblico di costituzione gli stessi vogliono ora regolarizzare tale stato di fatto;----------

Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i Signori costituiti con-

vengono e stipulano quanto appresso:----------

E' costituita fin dal 28 maggio 1945 l'unione Prov. Artigiani e la Federazione Regionale delle Marche il cui funzionamento è regolato e disciplinato dallo Statuto che, previa lettura si allega al presente atto (All. A) e che venne approvato sin dal 30 Giugno 1945.----------

A Presidente dell'Unione Provinciale Artigiani e della Federazione Regionale viene confermato il Sig. Agordati Timoleonte ed a Segretario il Sig. Gangemi Michele, a Vice Presidente il Sig. Rabini Pietro ed a componenti il Comitato Esecutivo i Signori: Accoroni Fernando, Marinelli Emilio, Figini Edmondo, Ercoli Orlando e, Maggini Aldo.----------

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai Signori costituiti i quali in seguito a mia domanda lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.----------

Constadi un foglio scritto da me Notaio su pagine tre compresa la presente.----------

Firmati: Agordati Timoleonte - Accoroni Fernando - Gangemi Michele - Ercoli Orlando - Polluce Gardini - Marchesini Mario - Maggini Aldo - Marinelli

Emilio - Figini Edmondo - Franco Ricci Notaio.-

==========

Allegato A/ n° 2375.-

S T A T U T O

DELL'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MARCHE.-

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZE

- art. 1 -

Si è costituita in Ancona l'Unione Provinciale Artigiani e la Federazione Regionale, aderente alla Confederazione Nazionale dell'artigianato con sede in Roma, Via Alessandria n° 130.-
L'Unione Provinciale e la Federazione Regionale sono apolitiche.-

- art. 2)

L'Unione Provinciale e la federazione Regionale si propongono di tutelare gli interessi morali e materiali di tutti gli artigiani della provincia, e della Regione, e di curarne la loro elevazione culturale e tecnica.-

- art. 3 -

Per l'applicazione di tali scopi l'Unione Provinciale e Federale assumerà la distribuzione delle materie prime occorrenti agli artigiani eliminando così ogni possibile favoritismo, ciò sarà

garanzia di equità per tutti gli associati.-

- art. 4 -

Per migliorare le condizioni economiche degli Artigianil'Unione Provinciale e Federale promuoverà:

a)- la costituzione di cooperative di consumo per fornire materie prime a prezzi inferiori a quelli in commercio.-

b)- di cooperative di lavoro per dare agli artigiani la possibilità di assumere lavori di appalto unendo a tale scopo le loro attrezzature.-

- art. 5 -

L'unione Provinciale e Federale d'accordo con le varie categorie di mestiere promuoverà anche la costituzione delle Casse Malattie, di scuole professionali e corsi tecnici per apprendisti.-

- art. 6 -

All'Unione Provinciale e Regionale possono aderire tutti gli artigiani della provincia e della regione senza distinzione di tendenze politiche e fedi religiose, gli indipendenti apolitici e tutte le associazioni di mestiere.-

- art. 7 -

Artigiano è:

a)- quello che crea, dirige ed eseguisce un dato

lavoro ottenendone un prodotto che rivela la personalità dello stesso.-

b)- colui che lavora alla produzione di un prodotto e di un servizio di carattere artigiano non alle dipendenze salariale altrui ma per proprio conto , su ordinazione del cliente, tanto se ha un laboratorio come pure se lavora in casa o in quella del cliente.-

- art. 8 -

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda alla Segreteria della propria categoria di Mestiere o della categoria mista.-

- art.9 -

L'accoglimento della domanda, subordinata al parere del Consigio direttivo della categoria di mestiere cui fa parte il richiedente, sarà poi convalidata dal Comitato Direttivo Provinciale e Regionale.-

- art. 10 -

Il Comitato Direttivo Provinciale e Regionale, potrà escludere il socio che:

a)- non ritira la tessera annuale entro il primo trimestre dell'anno:

b)- che non sia al corrente con le quote mensili dell'associazione di mestiere;

c)- che dia la propria adesione e attività ad altre organizzazioniartigiane danneggiando moralmente e materialmente la propria associazione di categoria, l'Unione Provinciale e la Federazione Regionale.-

d)- fomenti dissidi e disordini fra i soci;

e)--cessi la sua attività artigiana.-

- art. 11 -

Le categorie di mestiere sono autorizzate a fissare una quota mensile il cui importo sarà stabilito dalle rispettive assemblee.- L'Unione Provinciale e Federale ha stabilito i seguenti contributi per ogni socio:

a)- £. 300 annue per la quota di ammissione, di cui £. 50 importo tessera va versato alla Confederazione Nazionale Artigianato - Roma e £. 250 alla Cassa dell'Unione Provinciale e Regionale.-

b)- £. 90 annue pagabili in tre rate, per contributi associativi, delle quali £. 60 all'Unione Provinciale e Federale e £. 30 alla Cassa della categoria di mestiere;

c)- £. 100 per contributo supplementare per 1 (uno) dipendente, e per ogni altro dipendente la quota sarà maggiorata di £. 100 aumentabile per ciascuna unità, ciò darà diritto (in caso di acquisto

o ripartizione di materie prime) a tante metà quante sono le quote versate per conto dei dipendenti.-

ORGANIZZAZIONE INTERNA

+ Art. 12°-

Tutti gli aderenti all'Unione Provinciale e Federale saranno ripartiti nelle proprie categorie di mestiere determinate dalla categoria delle Arti Nazionali, fissate dal Consiglio dei Maestri d'arte a Roma.-

- art. 13 -

Ogni categoria di Mestiere avrà una vita autonoma con proprio consiglio direttivo e bilancio, disciplinato nella forma federativa degli articoli seguenti.-

- art. 14 -

Ogni categoria di Mestiere emanerà il proprio regolamento interno per il suo funzionamento.-

- articolo 15 -

Nei comuni della provincia e della regione potranno essere costituiti gruppi di artigiani misti.-

- art. 16 -

Qualora in un gruppo vi siano numerosi iscritti di un determinato mestiere, vi si formerà un gruppo di Mestiere.-

- art. 17 -

Il capo gruppo dirigerà gli interessi del suo gruppo e si terrà in comunicazione con il comitato provinciale e Regionale e con il Comitato di mestiere se trattasi si un gruppo di mestiere.-

ORGANI DELL'UNIONE

- art. 18 -

L'Assemblea Generale dei soci - il Comitato Provinciale e Regionale - il Presidente - il Segretario - il Cassiere.-

- art. 19 -

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare) in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la metà dei soci, in regola con i contributi sociali, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentanti le varie categorie di mestiere.- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai soci presenti.-

- art. 20 -

Le votazioni si fanno per alzata di mano, potranno farsi ascheda segreta quando ciò sia richiesto dal 10° dei soci presenti, quando si tratta della nomina del comitato, o argomenti riguardanti lo stesso comitato.-

- art. 21 -

L'assemblea generale ordinaria dell'Unione è stabilita dal Comitato Provinciale o Regionale.-

a)- per discutere gli interessi generali di tutte le categorie di mestiere;

b)- per trattare tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.- L'assemblea generale ordinaria sarà chiamata ogni qualvolta lo crederà opportuno il Comitato Provinciale o Regionale. I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea la trattazione di determinati argomenti purchè la relativa domanda sia presentata per iscritto e sottoscritta da almeno venti soci.-

- art. 22 -

I Comitati Direttivi delle Categorie di mestiere sono composti da 5 a 7 membri eletti dall'assemblea degli iscritti a ciascuna categoria di mestiere.-

- art. 23 -

Nella prima riunione i membri eletti nomineranno fra loro il presidente, il segretario, il vice segretario, il cassiere i quali formeranno il Comitato Direttivo.-

- art. 24 -

Il Comitato direttivo di ogni singola categoria di mestiere curerà gli interessi di tutti gli iscritti, ~~x~~ riunirà le assemblee della categoria e si terrà in relazione con il comitato provinciale e Regionale.-

- art. 25 -

Tutti i presidenti delle categorie di mestiere del capoluogo sono per diritto membri del Comitato Provinciale e Regionale.-

- art. 26 -

Il Comitato Provinciale e Regionale nella sua prima riunione nominerà nel suo seno il Presidente, il vice presidente, il segretario anche non artigiano, due revisori dei conti e cinque consiglieri.-

- art. 27 -

Il Comitato Provinciale e Regionale è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile ed almeno una volta al mese, nonchè quando ne sia stata fatta regolare richiesta da qualche comitato di categoria di mestiere.-

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno i due terzi dei presidenti delle varie categorie di mestiere aderenti all'unione Provinciale e Regionale.-

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE

BILANCIO

- art. 28 -

Il patrimonio sociale è formato:

a)- dall'ammontare delle quote associative;

b)- dai beni mobili ed immobili;

c)- dai valori per acquisti, lasciti, donazioni, che comunque vengano in possesso dell'Unione Provinciale e Regionale.-

- art. 29 -

Il Comitato Regionale e Provinciale è investito dei più alti poteri per la direzione e gestione dell'Unione. Pertanto spetta fra l'altro al Comitato Provinciale e Regionale:

a)- controllare l'andamento e la disciplina delle categorie di mestiere aderenti;

b)-trattare e stipulare icontratti di lavoro con le organizzazioni sindacali;

c)- formulare i bilanci sociali da sottoporre alla approvazione dell'assemblea generale dei Soci:

d)- compilare il regolamento per disciplinare il funzionamento interno tecnico ed amministrativo dell'unione Provinciale e Regionale;

e)- assumere e licenziare il personale dell'unione, fissandone le retribuzioni e le mansioni;

f)- dare adesione alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato a Roma;

g)- delibera circa l'espulsione dei soci;

h)- compie tutti gli atti e le operazioni di una oculata direzione amministrativa.-

- art. 30 -

Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza e la firma del Comitato Regionale e Provinciale Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Unione, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.-

Nelle trattive con le organizzazioni sindacali sarà assistito dal Presidente del Comitato delle categorie di mestiere interessato al contratto di lavoro e potrà delegare in tutto anche i medesimi/-

Nel caso di assenza forzata del Presidente della Unione egli potrà delegare il Vice Presidente o il Segretario.-

- art. 31 -

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 12 mesi ma possono essere riconfermate.- Esse saranno completamente gratuite, sarà solo ammesso il rimborso delle spese sostenute e di giornate di

lavoro perdute per incarichi ricevuti dai comitati, e che saranno giustificate e liquidate volta per volta.-

- art. 32 -

Tutto il lavoro espletato dall'unione Provinciale e Regionale, sarà controllato e approvato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato - Roma.-

- art. 33 -

Nel caso di scioglimento dell'Unione le eventuali attività saranno devolute ad istituti di assistenza o casse malattie per gli artigiani, oppure ad enti di beneficenza.-

- art. 34 -

Il presente statuto potrà essere modificato qualora l'Assemblea Generale dei soci lo ritenesse opportuno.-

- art. 35 -

Per tutto quello non contemplato nel presente statuto vigono le norme di quello della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Roma.-

Firmati: Agordati Timoleonte - Accoroni Fernando - Gangemi Michele - Ercoli Orlando - Polluce Gardini - Marchesini Mario - Maggini Aldo - Marinelli Emilio - Figini Edmondo - Franco Ricci Notaio.- ---------

==========

Copia conforme all'originale firmato a sensi di legge che si rilascia in carta esente da bollo per uso della Camera di Commercio.-

Ancona, 3 settembre 1957.-